

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 361

del 25.9.2003

O G G E T T O

Sentenza n.2570/2003 Reg. Gen. Sent., resa dalla II Sezione del TAR Puglia – Bari sul ricorso n.1983/92 proposto da Turturro Giulio c/ Comune di Molfetta per l'annullamento del provvedimento sindacale n.38911/13323 di diniego di concessione edilizia.

L'anno duemilatre, il giorno venticinque del mese di settembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Minervini Tommaso - Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PUBBLICATA IL 29.9.2003

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La Giunta Comunale, con delibera n.1445 del 05.10.1992, affidava il patrocinio all'Avv. Giuseppe Pansini per la rappresentanza nel giudizio amministrativo proposto con ric. n.1983/92 dinanzi alla II Sez. del TAR Puglia Bari – a cura dell'Avv. Nicola Calvani - dal Sig. Turturro Giulio;
- Il ricorso de quo, proposto contro il Comune di Molfetta, era inteso ad ottenere l'annullamento del provvedimento sindacale n.38911/13323 del 13.04.92 che negava la richiesta concessione per la realizzazione di opere edilizie di cui all'istanza avanzata dal ricorrente in data 05.11.91, avente ad oggetto lavori di rifacimento di una veranda coperta precedentemente realizzata presso il proprio appartamento sito nella locale Piazza Garibaldi e poi assentita con concessione in sanatoria;
- A fondamento del ricorso il Turturro deduceva violazione e falsa applicazione dell'art.31 L.1150/42, dell'art.1 L. 10/77 e dell'art.31 lett. b) L.457/78, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione e difetto di istruttoria, lamentando da un lato che l'intervento progettato fosse sottoposto a regime autorizzatorio e non concessorio, dall'altro che il provvedimento fosse apoditticamente motivato e comunque, con riguardo alla motivazione portata, affetto da erronea valutazione dei presupposti;
- Il Comune resisteva rilevando che l'attività di realizzazione di una veranda è soggetta al regime concessorio e che, nella specie, i lavori importavano non semplice manutenzione ma vera e propria ristrutturazione edilizia;
- L'adita II Sez. del TAR, con sentenza n.2570/03 Reg. Gen. Sent. notificata da controparte al Ns. domicilio legale in data 31.07.03 (che ne ha dato contezza alla P.A. con nota prot. n.40106 del 05.09.2003), ha accolto il ricorso disponendo per l'effetto l'annullamento del provvedimento impugnato con la compensazione delle spese, così motivando la decisione: "...la motivazione di rigetto adottata dall'amministrazione (che si esaurisce nella formula "in quanto si vanno ad alterare i volumi della zona ed anche le altezze previste") risulta chiaramente insufficiente, anche ai fini della qualificazione del potere esercitato (se di tipo autorizzatorio o concessorio), dovendosi quanto meno specificare quali volumi e/o quali altezze avrebbero subito un incremento ed in quale misura, tanto più che tale (quale ?) incremento non poteva dirsi connaturato ed autoevidente nella tipologia di lavori da effettuare e/o alla luce del progetto presentato...";
- Ritenuto non opportuno proporre appello avverso la sentenza n.2570/2003 Reg. Gen. Sent. resa dal TAR Puglia sul ricorso n.1983/82 proposto dal Sig. Turturro Giulio, recependo il parere espresso dal Responsabile dell'Ufficio Legale nella relazione sottoposta al vaglio della G.C., che ritiene perentorie le motivazioni addotte dal TAR e non scalfibile dal C.d.S. il ragionamento giuridico posto a fondamento della sentenza stessa;

- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di non proporre appello avverso la sentenza n.2570/2003 Reg. Gen. Sent., resa dal TAR Puglia – Bari sul ricorso n.1983/92 proposto dal Sig. Turturro Giulio c/ il Comune di Molfetta, meglio specificato in premessa.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.